



Dalla protezione umanitaria alle novità del cd decreto Cutro

Formazione volontari Caritas

Area Immigrati

Cristina Laura Cecchini- Giorgia Arnone



La dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale

- ▶ È stato dichiarato dalla Presidenza del consiglio dei ministri 11 aprile 2013 *considerato l'eccezionale incremento di flussi di persone migranti in ingresso attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo determinando un eccezionale accrescimento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione medesima.- SATURAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA*
- ▶ *Conferisce poteri straordinari per fare fronte all'emergenza in deroga a ogni disposizione vigente*
- ▶ *Sblocca fondi e in particolare 5 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali*
- ▶ *Per sei mesi- Ottobre 2023*
- ▶ *Commissario delegato per l'emergenza il PREFETTO VALENTI con ordinanza del capo della protezione civile 16 regioni escluse Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Campania.*

La riforma: diamo un nome corretto alle cose:

DL 20/2023- Noto come Decreto Cutro – Cerchiamo di chiamarlo Decreto Piantedosi Bis- Entrato in vigore 11 marzo 2023

*Disposizioni **urgenti** in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”*

CONTESTO DI UNA DECRETAZIONE DI URGENZA SUPPORTATA DALL'IDEA COSTANTE DELLA IMMIGRAZIONE COME UNA EMERGENZA COSTANTE

L. Conversione del 5 maggio 2023, n. 50 lo conferma con alcune modifiche



CONTESTO DI RIFERIMENTO: IMPORTANTE FERMENTO NORMATIVO DI RIFORMA E DI GESTIONE DELL'IMMIGRAZIONE IN PARTICOLARE DELLA GESTIONE DELLA FRONTIERA ESTERNA E DEGLI ISTITUTI DELLA PROTEZIONE

✓ A Livello Europeo

L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità" ([GAMM](#)), adottato dalla Commissione nel 2011, stabilisce un quadro generale per quanto concerne i rapporti dell'UE con i paesi terzi in materia di migrazione. L'approccio è fondato su quattro pilastri: immigrazione regolare e mobilità, immigrazione irregolare e tratta degli esseri umani, protezione internazionale e politica in materia di asilo, nonché aumento dell'incidenza della migrazione e della mobilità sullo sviluppo. Nell'ambito di tale approccio i diritti fondamentali dei migranti rappresentano una questione trasversale.

Agenda Europea Immigrazione e Patto UE per immigrazione

✓ A Livello nazionale un susseguirsi di Decreti di riforma

- DI 13 del 2017 cd. d. Minniti
- DI 113 del 2018 cd d. Salvini
- DI 130 del 2020 cd d. Lamorgese
- DI 20/2023 cd d. Piantedosi



I pilastri di queste riforme:

- Gestione della frontiera: regolamentazione della cd procedura hotspot al fine di uno Screening rapido tra «cd migranti economici e migranti forzati»
- Procedure di asilo più rapide: eliminazione di un grado di giudizio e procedure accelerate di asilo: Procedure di frontiera, procedure paesi di origine sicuri, procedure in fase di espulsione, procedure di chi ha commesso reati, procedura domande reiterate- *Fictio iuris della extra territorialità e possibili scenari*
- Trattenimento ed espulsioni più rapide attraverso accordi di rimpatrio con i Paesi di origine
- Riorganizzazione e maggiore tassatività delle ipotesi di protezione: la grande questione della protezione umanitaria ora protezione speciale
- PRECARIZZAZIONE DEI PERMESSI PER PROTEZIONE



PARALLELAMENTE A LIVELLO ESTERNO: GESTIONE DEI FLUSSI ATTRAVERSO LA CD ESTERNALIZZAZIONE DELLA FRONTIERA

Accordo Ue Turchia 18 MARZO DEL 2016: Il blocco del flusso migratorio proveniente dal Medioriente diretto in Europa. Le riammissioni in Turchia dei migranti economici e dei richiedenti asilo la cui domanda viene dichiarata inammissibile- IN CAMBIO FONDI PER LA COOPERAZIONE E RESETTLEMENT

Accordo Italia con la Libia: Memorandum di intesa per la migrazione febbraio del 2017 rinnovatosi il 22 novembre del 2022 che prevede la collaborazione con le autorità libiche: SAR LIBICA, Centri di detenzione «migliorati» evacuazione della Libia come rimozione degli effetti secondari del blocco

- FUTURO: accordi con Paesi di origine e terzi V Accordo UK Gran Bretagna, V ipotesi accordo con la Tunisia

- Istituzionalizzazione degli ingressi «umanitari»- Decisione del Giudice di Roma

Evacuazioni dall'Afghanistan- 1200 persone- Agosto 2021

COSA è accaduto con UCRAINA? Decisione 2022/382, ha deciso di attivare la Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, stabilendo l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati che hanno lasciato l'Ucraina a seguito di conflitto armato. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, pubblicato in G.U. n. 89 del 15.4.2022- Prorogato fino a marzo 2024 ancora prorogabile fino al 2025

SI TRATTA DI STRUMENTI LEGITTIMI?

Le riforme vanno lette alla luce del principio di non refoulement:

Con riferimento all'accesso alla procedura:

IL PRINCIPIO DI NON REFOULEMENT è EXTRATERRITORIALE [sentenza definitiva della Grande camera resa in data 23 febbraio 2012 sul caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia \(ricorso n. 27765/09\)](#) - TRIBUNALE CIVILE DI ROMA- diritto a fare ingresso sul territorio per fare domanda di protezione internazionale

Corte di Cassazione

*“il pieno diritto di accesso alla procedura di asilo da parte del richiedente bisognoso della protezione internazionale (...). Le autorità hanno l'obbligo tassativo di astenersi dall'assumere provvedimenti di espulsione o respingimento che possano impedire la definizione del procedimento di asilo. Invero dal predetto quadro normativo emerge incontestabilmente che il cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione ex art. 13 c.2 lettera a) del D.lgs. 286/98 **abbia il diritto di presentare istanza di protezione internazionale e che l'Amministrazione abbia il dovere di riceverla (inoltrandola al questore per le determinazioni di sua competenza) astenendosi da alcuna forma di respingimento e di alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle commissioni designate in ossequio al dettato di legge”***

Art 10 della Costituzione – diritto di asilo

- L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
- La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
- Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Corte di Cassazione

“Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, della protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251/2007 e di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/98” Al di fuori di questi tre istituti oggi non vi è più alcun margine di residua diretta applicazione dell'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione”. “Ne consegue che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle condizioni di rilascio del permesso umanitario costituisce parte integrante di quella relativa al diritto d'asilo¹⁷”.

TRIBUNALE DI MILANO ORDINANZA 2016

Il rimpatrio provocherebbe la violazione certa degli obblighi più volte menzionati, ponendo il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale e sostanzialmente imponendogli condizioni di vita del tutto inadeguate, in spregio agli obblighi di solidarietà di fonte nazionale ed internazionale più volte richiamati. Né vale sostenere che l'interpretazione di cui sopra può comportare il rischio di un riconoscimento di massa della protezione umanitaria.
Si badi infatti che il riconoscimento di un diritto fondamentale non può dipendere dal numero di soggetti cui quel diritto viene riconosciuto per sua natura, un diritto universale non è a numero chiuso.



RIFUGIATO

Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può [...] domandare la protezione di detto Stato

1) Fuori dal Paese di origine

2) Fondato timore

3) Persecuzione

4) Per motivi di

- Appartenenza a un determinato gruppo sociale è la clausola elastica: Donne e persecuzione di genere, Orientamento e identità sessuale, Vittime di tratta, Minori, famiglia e clan coinvolti in una faida, persone affette da patologie etc etc*



PROTEZIONE SUSSIDIARIA

La protezione sussidiaria è un'ulteriore forma di protezione internazionale. Chi ne è titolare – pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato – viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di DANNO GRAVE

«Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».*

I cd rifugiati climatici: un cambio di paradigma sulla migrazione

- ▶ Comitato onu per i diritti umani caso Teitiota c Nuova Zelanda
- I cambiamenti climatici possono comportare una violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti e inumani e degradanti
- Il rischio di tale violazione genera in capo a Paesi terzi il divieto di respingimento verso il Paese di origine

▶ Cassazione 6964/2023

Il Pakistan infatti è il settimo paese al mondo più colpito dagli effetti del cambiamento climatico e negli ultimi 20 anni in Pakistan ci sono stati 150 incidenti dovuti a alluvioni, incendi, inquinamento, scioglimento dei ghiacciai, una delle principali cause di flussi interni di persone: ad esempio durante le alluvioni del 2010-2011 ad esempio il 10% della popolazione Pakistan ha dovuto spostarsi in altre zone interne al paese.

La questione è più che mai attuale in quanto le alluvioni e gli allagamenti sono sempre più frequenti come dimostrano gli eventi dell'aprile 2019 che hanno interessato la regione del Balochistan provocando diversi morti. Nelle stesse giornate sono state colpite anche l'area di Karachi e nella provincia del Punjab"»".

Cassazione 7832/2019 Bangladesh

Cassazione 5022/2022 Delta del Niger

La protezione complementare cd speciale nell'avvicinarsi delle norme:

Fino al 05.10.2018	05.10.2018	22.10.2020	11.03.2023
PROTEZIONE UMANITARIA	PROTEZIONE SPECIALE RIDOTTA	PROTEZIONE SPECIALE AMPLIATA	PROTEZIONE SPECIALE
	Non convertibile	Convertibile	Non convertibile
	Altri pds di protezione	Altri pds protezione	Atri pds protezione
	- Cure mediche - Calamità Non convertibili	Cure mediche Calamità Convertibili	Cure mediche Calamità Non convertibili

La protezione speciale DI 20/2023

La parte ABROGATA

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine(1).

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora **ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani**



Diritti fondamentali garantiti dalla costituzione e dalle convenzioni internazionali- Alcuni esempi:

- ▶ Diritto alla salute Art 32 Costituzione Cassazione 2558/2020 – Anche come prospettiva di vita
- ▶ Convenzione Onu c Tortura art 14 obbligo degli stati di garantire una riabilitazione- Tribunale di Roma 15.12.2020- Trattamenti inumani e degradanti anche subiti nel viaggio o in Italia
- ▶ Vittime di stupro
- ▶ Disabilità convenzione nazioni unite diritti delle persone con disabilità Proteggere il pieno e uguale godimento dei diritti e art 16 Obblighi per gli stati di adottare misure di protezione per le persone con disabilità
- ▶ Diritto ad una vita dignitosa art 2 Costituzione- Debiti contratti con il viaggio
- ▶ Diritto a non subire discriminazioni Convenzione internazionale per la discriminazione razziale garantisce obbligo di attivarsi per garantire il pieno esercizio dei diritti dell'uomo
- ▶ Diritto all'identità di coscienza
- ▶ NB nonostante l'abrogazione del riferimento espresso alla vita privata e familiare questa rimane tra i diritti internazionali la cui tutela è obbligatoria.

INTERTEMPORALITA'

► Art 7 legge conversione

Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua **ad applicarsi la disciplina previgente**

- **CONVERTIBILITA' oltre che rinnovabilità**
- **PER TUTTE LE DOMANDE PRESENTATE E NON ancora definite**

I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge

- COSA SIAMO CHIAMATI A FARE SOPRATTUTTO PER COLORO CHE HANNO OTTENUTO LA PROTEZIONE SPECIAE NEGLI ULTIMI DUE ANNI?



NON CONVERTIBILITA'

- ▶ Pds PROTEZIONE SPECIALE RILASCIATO AI SENSI DELLA NUOVA NORMATIVA (rilasciati cioè sulle domande presentate successivamente al maggio 2023)
- ▶ PDS CURE MEDICHE
- ▶ PDS CALAMITA'
- NB non convertibili in lavoro ma si rinnovabili e convertibili in altri pds esempio STUDIO, RESIDENZA ELETTIVA, FAMIGLIA

Rimangono convertibili anche in pds lavoro permessi che erano divenuti convertibili con il Dl. 130/2020

- Pds Art 31
- Pds motivi religiosi

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Manifestazione della volontà	Formalizzazione	Istruttoria e determinazione della competenza	Audizione commissione	ricorso
QUESTURA COMPETENTE	QUESTURA COMPETENTE	QUESTURA COMPETENTE E UNITA DUBLINO	COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE	Tribunale in primo grado sezioni specializzate Cassazione giudice di legittimità
<p>La persona è richiedente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diritto alla residenza - Diritto all'assistenza sanitaria - Diritto all'accoglienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Diritto a lavorare dopo due mesi - Non ha diritto di lasciare il territorio dello stato 	<ul style="list-style-type: none"> - Criterio principale è quello del Paese di primo ingresso o visto MA c'è clausola umanitaria e vincoli familiari 	<ul style="list-style-type: none"> - Riconosce una protezione - Trasmette atti per il rilascio di un altro permesso - Diniega- ora notifica una «espulsione» <p>NEI CASI DI PROCEDURE ACCELERATE</p> <ul style="list-style-type: none"> - MANIFESTAMENTE INFONDATA 	<ul style="list-style-type: none"> - HA EFFETTO AUTOMATICAMENTE SOSPENSIVO TRANNE CHE NEI CASI DELLE PROCEDURE ACCELERATE



MODIFICHE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

► MODIFICA dlgs 142/2015

I RICHIEDENTI ASILO POTRANNO ESSERE ACCOLTI SOLO NEI CENTRI GOVERNATIVI E NEI CENTRI DI CUI ALL'ART 11 CAS E CENTRI DI ACCOGLIENZA PROVVISORIA

NEL SAI SOLO SE VULNERABILI A SENSI DELL'ART 9 COMMA 1 BIS DLGS 286/1998
«possono nei limiti dei posti disponibili»

Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

IMPORTANTISSIMA l'identificazione della vulnerabilità- La segnalazione alla prefettura e la richiesta di trasferimento in un SAI- predisposizione di servizi



I servizi

Centri governativi e CAS

Comma 1

- Assicurati adeguati standard igienico sanitari nonché misure di prevenzione controllo e vigilanza antiterrorismo
- Sono erogati l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico culturale

Vengono eliminate

- assistenza psicologica
- Somministrazione di corsi di lingua italiana
- Servizi di orientamento legale e al territorio

Strutture di accoglienza provvisoria art 11 comma 2 bis

Sono assicurate:

- Prestazioni concernenti il vitto
- L'alloggio
- Il vestiario
- L'assistenza sanitaria
- Mediazione linguistico culturale

Neppure assistenza sociale

Permanenza per il tempo strettamente necessario cosa significa??



SAI

Art 5 ter dl 20/2023

Comma 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano (quindi non sono esclusi dal SAI

- a) ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Comma 4. **I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane**, anche in ragione del servizio prestato al precedente Governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Comma 5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Ed ancora...Art 1 sexies dl 416/1999

- ▶ Titolari di protezione internazionale
- ▶ Titolari di protezione speciale tranne quelli a cui si applicano le cause di esclusione dalla protezione internazionale
- ▶ Protezione sociale art 18
- ▶ Violenza domestica art 18 bis
- ▶ Calamità
- ▶ Particolare sfruttamento lavorativo art 22 comma 12 quater
- ▶ Cure mediche
- ▶ Atti di particolare valore civile
- ▶ Stranieri accolti come minori divenuti maggiorenni in prolungamento amministrativo fino a 21 anni
- ▶ **Richiedenti asilo che hanno fatto ingresso a seguito di protocolli di corridoi umanitari o evacuazioni o programmi di reinsediamento in collaborazione con UNHCR**



I servizi SAI

► PRIMO LIVELLO

Comma 2 bis art 1 sexies prevede un servizio di primo livello per i richiedenti asilo SIA VULNERABILI CHE DEI CORRIDOI

Tale servizio di primo livello prevede prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazioni di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio

► SECONDO LIVELLO TITOLARI

Servizi di secondo livello finalizzati all'integrazione tra cui si comprendono oltre a quelli di primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale



La revoca delle misure di accoglienza (CENTRI GOVERNATIVI E CAS non sai)

L'articolo 5-quater introduce, accanto alle ipotesi di revoca già previste dalla normativa vigente, la possibilità di adottare provvedimenti di **riduzione** delle condizioni di accoglienza nei casi di violazione grave e ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza

Risultato di sentenze della corte di giustizia sentenze del 12 novembre 2019 (resa nella causa C-233/2018) e del 1° agosto 2022 (resa nella causa C-422/2021)

Che tipo di riduzione?

- esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
- esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi erogati nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 142/2015, fatto salvo che non si possono escludere i servizi di accoglienza materiale

E' legittima che la riduzione sia prevista solo per una delle ipotesi di revoca?




ALTRE RIFORME DELLA PROCEDURA DI ASILO

- PROCEDURE ACCELERATE:
 - Di frontiera- da monitorare (probabilmente verrà modificato il decreto che istituisce la frontiera e inserito fiumicino e le zone di transito)- TRATTENIMENTO E FICTIO IURIS DELLA EXTRATERRITORIALITA'
 - PAESI DI ORIGINE SICURI: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e **Ucraina** (DECRETO 4 ottobre 2019) **Nigeria, Gambia, Costa d'Avorio e Georgia (decreto del 17 marzo 2023)**- manifestamente infondata
 - Procedure reiterate- Allegare NUOVE PROVE O MOTIVI NUOVI E ORA ANCHE LE RAGIONI PER CUI NON HA POTUTO SENZA COLPA PRESENTARLI PRIMA – INAMMISSIBILITA'- REITERATE IN FASE DI ESECUZIONE (PROBLEMATICHE)
 - FONDAMENTALE IDENTIFICAZIONE DELLE VULNERABILITA'



MODIFICHE NEL TESTO UNICO PER IMMIGRAZIONE

- ▶ LA DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
- ▶ LA CONVERTIBILITA' DI TUTTI I PERMESSI DI SOGGIORNO DI STUDIO AL DI FUORI DELLE QUOTE
- ▶ MODIFICA DELLE PROCEDURE DI INGRESSO PER LAVORO ANCHE PREVISTO UN FUORI QUOTA



La durata dei pds che prima erano di due anni

- ▶ L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno **per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare**, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi non possa superare la durata di tre anni e di fatto estendendo così la massima durata possibile del rinnovo rispetto ai due anni attualmente previsti

LA CONVERTIBILITA' DEI PDS PER STUDIO

- ▶ ART 3 COMMA 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati

E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, ((per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,n. 25;)), ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura «studente»